

Reati e illeciti amministrativi nel nuovo T.U. Sicurezza

Modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 - Parte III

Pierluigi Rausei - Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia (*)

Con questa Terza Parte si conclude la presentazione in tabelle del nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza sul lavoro, secondo le novità introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 nel testo originario del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dallo scorso 20 agosto.

Dopo aver affrontato i profili generali delle caratteristiche delle nuove misure sanzionatorie penali e amministrative, e aver evidenziato le modalità di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi, nonché dopo la trattazione delle problematiche legate alla successione di leggi, ci si occupa da ultimo dei principi che governano la responsabilità personale del novellato sistema punitivo in materia prevenzionistica.

In effetti, con riferimento alle disposizioni generali sugli illeciti, contenute nel Titolo XII del Testo unico, si deve anzitutto rilevare che le norme intervengono sull'intero quadro sanzionatorio delineato nei singoli titoli del D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal decreto correttivo, mentre d'altro canto vi sono disposizioni del Titolo I, introdotte o novellate dal D.Lgs. n. 106/2009, che parimenti incidono sui profili generali dell'attribuzione della responsabilità penale o amministrativa.

Principio di specialità

L'art. 298 disciplina espressamente il principio di specialità fra le norme del Titolo I e quelle contenute nei Titoli successivi: se uno stesso fatto trova punizione in una delle norme sanzionatorie del Titolo I, ma è contemporaneamente punito da una o più disposizioni previste negli altri Titoli, deve trovare applicazione soltanto la disposizione speciale, quella stabilita dalla norma sanzionatoria relativa alla specifica fattispecie di tutela. Si tratta di un criterio necessario per risolvere possibili conflitti riguardanti il concorso di norme - rispetto ai

quali il legislatore privilegia in ogni caso, a prescindere dalla penalità, la disposizione tecnicamente speciale - che tuttavia merita alcuni approfondimenti.

Se l'art. 15 del codice penale regola il principio di specialità con riguardo alla "stessa materia", l'art. 298 del Testo unico sceglie il principio di specialità come vero e proprio momento ordinatore dell'intero sistema sanzionatorio, con riferimento allo "stesso fatto".

Occorre, allora, interrogarsi riguardo al significato della locuzione "stesso fatto" utilizzata dal legislatore. In effetti, vi è da chiedersi se l'espressione scelta debba essere intesa con riferimento ad una specialità "in concreto", vale a dire nel significato proprio di «medesimo avvenimento concretamente realizzatosi», che astrattamente può essere ricondotto ad una pluralità di norme distinte, anche in assenza di una effettiva relazione di specialità fra esse, oppure, ci si debba riferire ad una specialità "in astratto", per cui lo "stesso fatto" va in realtà identificato alla luce di un raffronto tra i contenuti specifici degli obblighi di sicurezza, così come sanzionati dalle disposizioni che possono concorrere fra loro, in termini di specialità (1).

Sul punto va senza dubbio privilegiato il concetto di specialità "in astratto", perché idoneo a risolvere il conflitto fra fattispecie contravvenzionali diverse, pure

Note:

(*) L'Autore è membro del Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

(1) In argomento si vedano le riflessioni di N. Pisani, *Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in Dpp, 2008, 7, 839 s.

astrattamente invocabili, e di individuare, nel raffronto necessario, la norma penale prevalente (2).

Va poi chiarito che la classificazione della norma come generale o speciale muove, in concreto, sulla base della corretta individuazione del bene tutelato e della ampiezza e portata delle disposizioni che concorrono apparentemente fra loro. Così, la norma generale avrà sempre una portata e una estensione ben più ampia rispetto a quella speciale, di talché se l'obbligo generale di informazione sui rischi connessi all'attività svolta (posto dall'art. 36, comma 1) è sanzionato (norma generale) dall'art. 55, comma 5, lett. c (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro), l'obbligo specifico di informazione sui rischi da atmosfere esplosive (posto dal nuovo art. 294-bis) è punito (norma speciale) dall'art. 297, comma 2 (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro). Per effetto dell'art. 298, dunque, il concorso apparente fra le due disposizioni sanzionatorie si risolve con la prevalenza e l'applicazione in via esclusiva della sola norma speciale.

Principio di effettività

Sotto altro profilo, l'art. 299, con riferimento alle figure dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, stabilisce che le rispettive posizioni di garanzia gravano anche sul soggetto, che, pure non investito ufficialmente e "regolarmente" dello specifico ruolo nel contesto organizzativo dell'azienda, ha però esercitato in concreto e di fatto i poteri giuridici riferiti a ciascun soggetto.

La posizione organizzativa assunta di fatto viene presa in considerazione dal D.Lgs. n. 81/2008 quale sorgente di titolarità concreta dei poteri gestori e, conseguentemente, come fonte di responsabilità personale per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. D'altro canto, seppure la norma richiami le posizioni di garanzia, concetto tecnicamente riferito all'idea di danno, che nella norma prevenzionistica manca essendo concentrata su reati di pura condotta (3), essa rappresenta una norma di chiusura che, raccogliendo il portato giurisprudenziale in materia (4), afferma la piena esposizione a responsabilità penale del soggetto che, pure in assenza di una formale e valida investitura, esercita poteri e funzioni prevenzionistici all'interno della organizzazione aziendale.

Non è, quindi, il mero esercizio "di fatto", ma il più generale titolo, "giuridicamente rilevante", all'esercizio dei poteri-doveri prevenzionistici propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, che deriva non già da un incarico formale, ma piuttosto, in virtù dell'articolo 299, dalla posizione, concretamente rivestita, di effettivo e reale "dominio" sulla capacità di intervenire a tutela della salute e sicurezza sul lavoro all'interno della struttura organizzata in cui operano (5). Peraltro, va sottolineato che tali "esercenti di fatto" dei poteri direttivi non si sostituiscono ai soggetti formalmente investiti delle rispettive qualifiche, essendo titolari *iure proprio* di distinte posizioni di responsabilità.

Delega e sub-delega di funzioni

Di assoluta importanza, infine, appaiono le innovazioni

introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 con riguardo alla corretta individuazione degli obblighi e delle responsabilità, anche in funzione dei più generali e sistemici obblighi di vigilanza.

Così in tema di delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro il Testo unico ora prevede non solo le condizioni e i limiti entro i quali la stessa è ammessa (art. 16, commi 1 e 2), ma ammette altresì la "sub-delega" nei casi in cui il delegato, previa intesa col datore di lavoro delegante, può a sua volta delegare "specifiche funzioni", alle stesse condizioni e coi medesimi limiti della delega primaria.

Non solo perché se la "sub-delega" (che non può formare oggetto di ulteriore delega) non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al sub-delegante con riguardo al corretto svolgimento delle specifiche funzioni trasferite al sub-delegato, per la delega di funzioni originaria l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro per l'espletamento corretto delle funzioni delegate viene considerato "assolto" qualora sia stato adottato ed efficacemente attuato il sistema di verifica e controllo (c.d. *compliance program*) previsto dal modello di organizzazione di cui all'art. 30, comma 4 (art. 16, commi 3 e 3-bis).

Appare evidente, quindi, come l'accertamento delle responsabilità penali si muova secondo due criteri:

- quello della responsabilità diretta, in ragione dello "scalettamento" degli obblighi prevenzionistici, per effetto del quale i dirigenti risponderanno *iure proprio*, in base alle «attribuzioni e competenze ad essi conferite», come pure i preposti saranno ritenuti responsabili in ragione della loro effettiva pre-posizione nel contesto dell'organizzazione aziendale (6);
- quello della responsabilità derivata, per effetto della quale il datore di lavoro, attraverso la delega, ovvero il delegato, attraverso la sub-delega per funzioni specifiche, potranno attribuire ad altri la porzione delegabile di assoggettabilità alla reazione punitiva.

Se, dunque, con la delega di funzioni il datore di lavoro può spostare la propria esposizione alle responsabilità penali, che il delegato assumerà su di sé a titolo derivato, in base allo "scalettamento" di attribuzioni e competenze, ricavabile dalla struttura operativa dell'organigramma aziendale, i singoli soggetti si espongono ad una responsabilità a titolo originario e diretto.

Ciò comporta che l'organo di vigilanza prima e l'autorità giudiziaria poi saranno chiamati, anzitutto, a verificare la sussistenza della delega o della sub-delega, va-

Note:

(2) Cfr. sul punto M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, Milano, 2006, 147.

(3) Vedi V. Valentini, *Il riassetto del sistema di tutela penale della sicurezza e salute dei lavoratori, fra "rivisitazione" e "riproposizione": i precetti e le sanzioni*, in F. Basenghi, L. E. Golzio, A. Zini (a cura di), *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*, Ipsoa, Milano, 2008, 144.

(4) Sul punto, ex multis: Cass. Pen., Sez. IV, 28 settembre 2007, n. 35666; Cass. Pen., Sez. IV, 17 aprile 2007, n. 15236; Cass. Pen., Sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 40169.

(5) Cfr. anche M. Lepore, *L'apparato sanzionatorio, in Il Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro: prime interpretazioni*, in Dri, 2008, 2, 467 s.

(6) Sul punto si rinvia a P. Soprani, *Dirigenti e preposti: delega di funzioni non necessaria*, in *Isi*, 2009, 2, 87 s., a commento di Cass. Pen., Sez. IV, 20 dicembre 2007, n. 47173.

gliandone attentamente i presupposti, i contenuti e la certezza della data, e la collocazione del soggetto nell'organigramma di sicurezza (contenuto nel Dvr, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. d).

In secondo luogo, coordinando i due principi sopra richiamati, si dovrà verificare l'adempimento all'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni delegate e, per quanto attiene al datore di lavoro delegante, all'adozione e all'attuazione, effettiva ed efficace, del sistema di verifica e di controllo del modello di organizzazione e di gestione prescelto, andando altresì a valutare se l'organismo paritetico, con l'ausilio della commissione tecnica internamente istituita, abbia proceduto ad asseverare l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione stesso (asseverazione, che può essere presa in considerazione dagli organi di vigilanza per la programmazione degli interventi ispettivi di iniziativa).

Obblighi di vigilanza

Sotto altro profilo, infine, sempre ai fini della corretta individuazione delle responsabilità penali, rileva la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 3-bis, del Testo unico riformato, in base alla quale il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare sull'adempimento degli obblighi che, per il ricordato principio dello "sca-

lettamento", sono posti direttamente in capo agli altri soggetti del sistema prevenzionistico (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente), ma con l'affermazione di una responsabilità esclusiva dei soggetti obbligati, qualora non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti, nei casi in cui la mancata attuazione degli obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi.

La norma non altera il regime ordinario delle responsabilità (7) e sottolinea il ruolo del datore di lavoro, principale debitore e garante della sicurezza in azienda, senza però trascurare di evidenziarne i limiti di responsabilità personale, al fine di evitare qualsiasi forma di intollerabile responsabilità oggettiva.

La disposizione in argomento, in effetti, segnala con vigore le responsabilità specifiche e dirette, finanche esclusive, degli altri soggetti prevenzionistici, qualora il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le misure e gli sforzi necessari per compiere attivamente il proprio dovere di vigilanza.

Nota:

(7) Così anche P. Pascucci, *Delega delle funzioni su doppio binario. Cambia la responsabilità dei "vertici"*, in M. Masi, A. Andreani, (a cura di), *Sicurezza Lavoro*, in Gd, Speciale, 2009, 27.

Titolo IX	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
Art. 223, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di determinare l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici di cui agli Allegati XXXVIII e XXXIX. Art. 223, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di indicare, nella valutazione dei rischi, quali misure sono state adottate. Art. 223, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, di valutare i rischi in base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici. Art. 236, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, di adottare le misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	Art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro
Art. 236, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di effettuare una valutazione dei rischi da esposizione a agenti cancerogeni o mutageni e di riportarne i risultati nel documento di valutazione dei rischi. Per aver omesso di tenere conto nella valutazione dei rischi delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato so-	Art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro

Illecito	Sanzione
lido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita, nonché di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo. <i>Art. 236, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di integrare il documento di valutazione dei rischi o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi, dei seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. <i>Art. 236, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare nuovamente la valutazione dei rischi da esposizione a agenti cancerogeni o mutageni in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. <i>Art. 249, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. <i>Art. 249, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.	Fino al 19 agosto 2009 non erano sanzionate
<i>Art. 223, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di predisporre preventivamente, nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione, l'attività può avere inizio solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle misure di prevenzione.	<i>Art. 262, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionato
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 225, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, di agenti chimici con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori e, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, di garantire che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di determinate misure da adottarsi in ordine di priorità. Per aver omesso di misurare, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate sul modello di cui all'Allegato XLI o con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione. Per aver omesso di identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato il superamento dei valori limiti di esposizione, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. Per aver omesso di allegare i risultati delle misurazioni ai documenti di valutazione dei rischi.	<i>Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>

Illecito	Sanzione
Per aver omesso di rendere noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dei risultati delle misurazioni. Per aver omesso di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro, prevenendo la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili sul luogo di lavoro. Per non aver evitato la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. Per non aver limitato, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. Per non aver messo a disposizione attrezzature di lavoro e non aver adottato sistemi di protezione collettiva e individuale conformi, in particolare per quanto riguarda atmosfere potenzialmente esplosive. Per non aver adottato misure idonee ad assicurare un sufficiente controllo di impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. Per non aver informato i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e per non averne dato comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. <i>Art. 226, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, comprese esercitazioni di sicurezza e messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. Per non aver adottato, in caso di incidenti o emergenza, immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso, informandone i lavoratori. Per non aver adottato misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. Per non aver fornito ai lavoratori che devono operare nell'area colpita e a quelli indispensabili per effettuare le riparazioni e le attività necessarie, indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale e idonee attrezzature di intervento da utilizzarsi fino a quando persiste la situazione anomala. Per aver omesso di adottare le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. Per aver omesso di inserire nel piano previsto dal DM 10 marzo 1998 le misure di emergenza, con particolare riferimento alle informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure per le situazioni di emergenza. Per non aver immediatamente allontanato i soggetti non protetti dalla zona interessata da incidenti o emergenza. <i>Art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL. <i>Art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi, attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. <i>Art. 228, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di evitare l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti chimici come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.	

Illecito	Sanzione
<i>Art. 228, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro corredata dalle informazioni necessarie (motivi della richiesta di deroga, quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente, numero dei lavoratori addetti, descrizione delle attività e delle reazioni o processi, misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori) per lo svolgimento delle attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi, volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. <i>Art. 229, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute, di: sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. <i>Art. 235, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di riduzione degli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro o di sostituzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo o in caso contrario provvedendo affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile o, infine, ove non possibile tecnicamente, provvedendo a ridurre il livello di esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (posto il valore limite dell'Allegato XLIII). <i>Art. 237, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle misure tecniche, organizzative e procedurali nelle operazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni, non assicurando l'impiego di quantitativi non superiori alle necessità, non limitando al minimo il numero dei lavoratori esposti, non programmando e sorvegliando le lavorazioni, non provvedendo alla regolare pulitura di locali, attrezzature e impianti e alla misurazione degli agenti, non elaborando procedure di emergenza, non assicurando che gli agenti siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, non disponendo particolari misure protettive per i lavoratori indicati dal medico competente. <i>Art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare che i lavoratori disponessero di servizi igienici appropriati e adeguati. Per aver omesso di disporre che i lavoratori avessero in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Per non aver provveduto affinché i dispositivi di protezione individuale fossero custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione. <i>Art. 240, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, di adottare misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento, informando i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. <i>Art. 240, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di eventi non prevedibili o incidenti, di allontanare immediatamente i lavoratori non addetti a interventi di riparazione o ad operazioni necessarie da svolgersi con indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, appositamente messi a disposizione. <i>Art. 241, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle operazioni lavorative particolari con agenti cancerogeni o mutageni disponendo che solo i lavoratori addetti abbiano accesso alle aree di esposizione, provvedendo all'isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante contrassegni, fornendo ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale.	

Illecito	Sanzione
<i>Art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute. <i>Art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. <i>Art. 242, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di effettuare, ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate. <i>Art. 250, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio prima dell'inizio dei lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto. <i>Art. 250, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare una nuova notifica, in caso di modifica delle condizioni di lavoro che può comportare un aumento significativo dell'esposizione all'amianto. <i>Art. 251, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le misure di prevenzione e protezione in tema di esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, limitando il numero dei lavoratori esposti, facendo sì che i lavoratori esposti utilizzino sempre dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e protezione tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato (art. 254), assegnando intervalli di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto, garantendo pulizia e manutenzione di locali e attrezzature, stoccando e trasportando in appositi imballaggi chiusi i materiali e i rifiuti. <i>Art. 253, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. <i>Art. 254, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di valore limite di esposizione per l'amianto e non aver provveduto affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Per non aver individuato, quando il valore limite viene superato, le cause del superamento e non aver adottato il più presto possibile le misure appropriate. Per aver fatto proseguire il lavoro nella zona interessata senza prendere adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati e senza procedere immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. Per non avere, nei casi in cui l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e al fine di rispettare il valore limite, imposto l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste (art. 251, c. 1, lett. b) e intervallando l'utilizzo dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, e facendo precedere l'accesso alle aree di riposo da idonea decontaminazione (art. 256, c. 4, lett. d). <i>Art. 255, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni sulle operazioni lavorative in cui la concentrazione di amianto nell'aria supera il valore limite, non fornendo ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non provvedendo ad affiggere cartelli per segnalare il previsto superamento del valore limite, non adottando le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei luoghi di lavoro, non consultando i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare.	

Illecito	Sanzione
<i>Art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver effettuato lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto ricorrendo a imprese non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006. <i>Art. 256, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di predisporre un piano di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto, prevedendo le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno e fornendo specifiche informazioni sulle tecniche di demolizione, sui rischi, sulle attrezzature, sui dispositivi di protezione. <i>Art. 257, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito informazioni sui rischi per la salute, sulle norme igieniche, sulle modalità di pulitura e uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione, sulle misure precauzionali, ai lavoratori adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto. Per non aver informato il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite (art. 254), del superamento e delle cause dello stesso e per non averli consultati sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, per non averli tempestivamente informati sulle misure adottate. <i>Art. 258, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito, a intervalli regolari, ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, la prescritta formazione, adeguata e sufficiente, il cui contenuto sia facilmente comprensibile e consenta ai lavoratori di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza. Per aver addetto alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate lavoratori che non hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della legge n. 257/1992. <i>Art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver sottoposto i lavoratori addetti a manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. <i>Art. 259, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre i lavoratori, che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti, ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. <i>Art. 259, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare accertamenti sanitari che comprendano almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale e in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria. <i>Art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di iscrivere nel registro degli esposti, inviandone copia a organi di vigilanza e Ispe, i lavoratori di cui sia accertata un'esposizione all'amianto o a materiali contenenti amianto superiore al previsto.	
<i>Art. 248, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali.	<i>Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> <i>Fino al 19 agosto 2009</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Illecito	Sanzione
	<i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>
<i>Art. 252, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, nei lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono siano chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli, accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione e oggetto del divieto di fumare. Per non aver predisposto aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. Per non aver messo a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale, che siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili e restino all'interno dell'impresa, che possano essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni. Per non aver fatto sì che i lavoratori potessero disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi. Per non aver custodito l'equipaggiamento protettivo in locali destinati a tale scopo, e per non averlo controllato e pulito dopo ogni utilizzazione. Per non aver preso misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.	<i>Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>
<i>Art. 239, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine agli agenti cancerogeni o mutageni.	<i>Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>
<i>Art. 227, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di garantire ai lavoratori o ai loro rappresentanti la disponibilità di: dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni in caso di modifiche importanti sul luogo di lavoro; informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro; formazione e informazioni su precauzioni e azioni adeguate per la protezione; accedere a ogni scheda dei dati di sicurezza. <i>Art. 227, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di assicurare che le informazioni siano fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio e aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. <i>Art. 227, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati non siano contrassegnati da segnali di sicurezza, di provvedere affinché la natura del contenuto e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. <i>Art. 229, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi. <i>Art. 229, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la sorveglianza sanitaria prima di adibire il lavoratore, periodicamente (di norma una volta l'anno) e alla cessazione del rapporto di lavoro.	<i>Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>

Illecito	Sanzione
<i>Art. 229, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, informando i lavoratori dei risultati da allegarsi in forma anonima al documento di valutazione dei rischi. <i>Art. 229, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare, su parere conforme del medico competente, misure preventive e protettive particolari per i lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. <i>Art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, riguardo a rischi, precauzioni, misure igieniche, indumenti, prevenzione incidenti, riduzione al minimo delle conseguenze. <i>Art. 239, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché impianti, contenitori, imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile con appositi contrassegni. <i>Art. 240, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver comunicato all'organo di vigilanza il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e per non aver indicato analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.	
<i>Art. 250, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver riconosciuto ai lavoratori o ai loro rappresentanti l'accesso alla documentazione oggetto della notifica preventiva all'organo di vigilanza competente per lavori che comportano rischio di esposizione all'amianto. <i>Art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di inviare all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, copia del piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori ovvero, nei casi di urgenza, per aver omesso di inviarla tempestivamente comunicando la data e l'orario di inizio delle attività. <i>Art. 256, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver riconosciuto ai lavoratori o ai loro rappresentanti accesso alle informazioni contenute nel piano di lavoro di demolizione o di rimozione dell'amianto.	<i>Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</i>
<i>Art. 250, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver inserito, nella notifica preventiva all'organo di vigilanza (art. 250, c. 1), almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: ubicazione del cantiere; tipi e quantitativi di amianto manipolati; attività e procedimenti applicati; numero di lavoratori interessati; data di inizio dei lavori e relativa durata; misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.	<i>Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3000 euro</i>
Preposto	
<i>Art. 225, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di eliminare o ridurre il rischio mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, di agenti chimici con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori e, quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attra-	<i>Art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro

Illecito	Sanzione
verso la sostituzione, di garantire che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di determinate misure da adottarsi in ordine di priorità. Per aver omesso di misurare, periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, gli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate sul modello di cui all'Allegato XLI o con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione. Per aver omesso di identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato il superamento dei valori limiti di esposizione, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. Per aver omesso di allegare i risultati delle misurazioni ai documenti di valutazione dei rischi. Per aver omesso di rendere noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dei risultati delle misurazioni. Per aver omesso di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro, prevenendo la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili sul luogo di lavoro. Per non aver evitato la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. Per non aver limitato, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. Per non aver messo a disposizione attrezzature di lavoro e non aver adottato sistemi di protezione collettiva e individuale conformi, in particolare per quanto riguarda atmosfere potenzialmente esplosive. Per non aver adottato misure idonee ad assicurare un sufficiente controllo di impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. Per non aver informato i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e per non averne dato comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. <i>Art. 226, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver predisposto procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, comprese esercitazioni di sicurezza e messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. Per non aver adottato, in caso di incidenti o emergenza, immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso, informandone i lavoratori. Per non aver adottato misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. Per non aver fornito ai lavoratori che devono operare nell'area colpita e a quelli indispensabili per effettuare le riparazioni e le attività necessarie, indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale e idonee attrezzature di intervento da utilizzarsi fino a quando persiste la situazione anomala. Per aver omesso di adottare le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. Per aver omesso di inserire nel piano previsto dal DM 10 marzo 1998 le misure di emergenza, con particolare riferimento alle informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure per le situazioni di emergenza. Per non aver immediatamente allontanato i soggetti non protetti dalla zona interessata da incidenti o emergenza. <i>Art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'Allegato XL.	<i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i>

Illecito	Sanzione
<i>Art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver effettuato, senza la prescritta autorizzazione ministeriale, attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi, attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. <i>Art. 228, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di evitare l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti chimici come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. <i>Art. 228, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro corredata dalle informazioni necessarie (motivi della richiesta di deroga, quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente, numero dei lavoratori addetti, descrizione delle attività e delle reazioni o processi, misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori) per lo svolgimento delle attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi, volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. <i>Art. 235, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di riduzione degli agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro o di sostituzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo o in caso contrario provvedendo affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile o, infine, ove non possibile tecnicamente, provvedendo a ridurre il livello di esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (posto il valore limite dell'Allegato XLIII). <i>Art. 236, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, di adottare le misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. <i>Art. 240, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, di adottare misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento, informando i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. <i>Art. 240, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di eventi non prevedibili o incidenti, di allontanare immediatamente i lavoratori non addetti a interventi di riparazione o ad operazioni necessarie da svolgersi con indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, appositamente messi a disposizione. <i>Art. 241, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle operazioni lavorative particolari con agenti cancerogeni o mutageni disponendo che solo i lavoratori addetti abbiano accesso alle aree di esposizione, provvedendo all'isolamento delle stesse e alla loro identificazione mediante contrassegni, fornendo ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale. <i>Art. 242, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute. <i>Art. 242, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.	
<i>Art. 248, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a po-	

Illecito	Sanzione
tenziale contenuto d'amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. <i>Art. 254, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di valore limite di esposizione per l'amianto e non aver provveduto affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Per non aver individuato, quando il valore limite viene superato, le cause del superamento e non aver adottato il più presto possibile le misure appropriate. Per aver fatto proseguire il lavoro nella zona interessata senza prendere adeguate misure per la protezione dei lavoratori interessati e senza procedere immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria. Per non avere, nei casi in cui l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e al fine di rispettare il valore limite, imposto l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste (art. 251, c. 1, lett. b) e intervallando l'utilizzo dei DPI con periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, e facendo precedere l'accesso alle aree di riposo da idonea decontaminazione (art. 256, c. 4, lett. d).	
<i>Art. 229, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi. <i>Art. 229, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la sorveglianza sanitaria prima di adibire il lavoratore, periodicamente (di norma una volta l'anno) e alla cessazione del rapporto di lavoro. <i>Art. 229, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico, informando i lavoratori dei risultati da allegarsi in forma anonima al documento di valutazione dei rischi. <i>Art. 229, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di adottare misure preventive e protettive particolari per i lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. <i>Art. 239, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, riguardo a rischi, precauzioni, misure igieniche, indumenti, prevenzione incidenti, riduzione al minimo delle conseguenze. <i>Art. 239, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché impianti, contenitori, imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile con appositi contrassegni.	<i>Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 250 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i>
<i>Art. 239, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di assicurare ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine agli agenti cancerogeni o mutageni.	<i>Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 250 euro</i> Non era sanzionato fino al 19 agosto 2009
<i>Art. 237, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le norme sulle misure tecniche, organizzative e procedurali nelle operazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni, non assicurando l'impiego di quantitativi non superiori alle necessità, non limitando al minimo il numero dei lavoratori esposti, non programmando e sorvegliando le lavorazioni, non provvedendo alla regolare pulitura di locali, attrezzature e impianti e alla mi-	Abrogate dal 20 agosto 2009 <i>Art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro

Illecito		Sanzione	
surazione degli agenti, non elaborando procedure di emergenza, non assicurando che gli agenti siano conservati, manipolati e trasportati in condizioni di sicurezza, non disponendo particolari misure protettive per i lavoratori indicati dal medico competente. Art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di assicurare che i lavoratori disponessero di servizi igienici appropriati e adeguati. Per aver omesso di disporre che i lavoratori avessero in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili. Per non aver provveduto affinché i dispositivi di protezione individuale fossero custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.		Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro	
Medico competente			
Art. 229, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di effettuare il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Art. 229, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di informare individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Art. 230, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di istituire e aggiornare la cartella sanitaria e di rischio, per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, fornendo al lavoratore interessato le informazioni essenziali. Per aver omesso di fornire, a richiesta, agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio. Art. 242, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di informare il datore di lavoro, ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o mutageno l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione.		Art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1125 euro	
Art. 243, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascuno dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni.		Art. 264, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro	
Lavoratore			
Art. 240, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di abbandonare immediatamente l'area interessata, qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni.		Abrogata dal 20 agosto 2009 Art. 265, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 100 euro	
Illeciti amministrativi			
Illecito		Sanzione	
Datore di lavoro e dirigente			
Art. 243, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver comunicato ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.		Art. 262, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro	

Illecito	Sanzione
<i>Art. 243, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di inviare all'Ispesl, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione. Per aver omesso di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore interessato e di fornirgli le informazioni necessarie riguardo la conservazione della stessa. <i>Art. 243, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di cessazione di attività dell'azienda, di consegnare il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio all'Ispesl. <i>Art. 243, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver conservato le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. <i>Art. 243, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni di: consegnare copia del registro di esposizione all'Ispesl e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando, ogni tre anni e ad ogni richiesta, le variazioni intervenute; consegnare, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità, copia del registro di esposizione; consegnare, in caso di cessazione di attività dell'azienda, copia del registro di esposizione all'organo di vigilanza competente per territorio; chiedere all'Ispesl, in caso di assunzione di lavoratori con precedenti esposizioni ad agenti cancerogeni, di copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, se il lavoratore non la possiede. <i>Art. 253, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver effettuato i campionamenti della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. <i>Art. 260, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di fornire agli organi di vigilanza e all'Ispesl copia del registro di esposizione all'amianto. <i>Art. 260, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di trasmettere all'Ispesl per il tramite del medico competente la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato e le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione all'amianto.	<i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 6000 euro</i>
Chiunque	
<i>Art. 238, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver assunto cibi e bevande, fumato, conservato cibi destinati al consumo umano, usato pipette a bocca e applicato cosmetici, nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.	<i>Art. 264-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 100 a 450 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 100 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 150 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 non prevista
Titolo X	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<i>Art. 271, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di tener conto, nella valutazione del rischio, di tutte le informa-	<i>Art. 282, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>

Illecito	Sanzione
zioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, e in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri prescritti (art. 268, c. 1 e 2); b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. <i>Art. 271, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di effettuare una nuova valutazione del rischio in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. <i>Art. 271, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di integrare il documento di valutazione dei rischi con i seguenti dati: a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 270, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso nel caso di munirsi della prescritta autorizzazione del Ministero della salute per utilizzare nell'esercizio della propria attività un agente biologico del gruppo 4. <i>Art. 270, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di attività autorizzata, di informare il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato e di ogni cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4. <i>Art. 271, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di applicare i principi di buona prassi microbiologica e di adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. <i>Art. 272, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, evitando l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se l'attività lavorativa lo consente, limitando i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio, progettando adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, adottando misure collettive e individuali di protezione se non è possibile evitare l'esposizione, adottando misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro, usando il segnale di rischio biologico (Allegato XLV) e altri segnali di avvertimento appropriati, elaborando idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, definendo procedure di emergenza per affrontare incidenti, verificando la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, predisponendo i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante contenitori adeguati e identificabili, concordando le procedure per la manipolazione e il trasporto di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.	<i>Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro

Illecito	Sanzione
<i>Art. 273, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso, in tutte le attività nelle quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di assicurare che: i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; i dispositivi di protezione individuale, ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzo successivo; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici siano tolti lasciando la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. <i>Art. 274, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione in strutture sanitarie e veterinarie, di definire e provvedere a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, materiali e rifiuti contaminati. <i>Art. 274, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di attuare, nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione scelte tra quelle indicate nell'Allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico. <i>Art. 275, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche per i laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici e per gli stabulari destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti. <i>Art. 276, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche da adottare per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, secondo le previsioni dell'Allegato XLVIII e in particolare per non aver adottato le misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori. <i>Art. 278, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego; le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Per aver omesso di formare i lavoratori in modo adeguato in particolare con riguardo ai rischi per la salute. Per non aver fornito l'informazione ed effettuato la formazione previste prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e per non averle ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. Per aver omesso di apporre nel luogo di lavoro, in posizione ben visibile, cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente. <i>Art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti biologici qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità. <i>Art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, su conforme parere del medico competente, di adottare misure protettive particolari per i lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, come la messa a disposizione di	

Illecito	Sanzione
vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente, e l'allontanamento temporaneo del lavoratore. <i>Art. 280, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di iscrivere i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 o 4 in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. <i>Art. 280, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di istituire e aggiornare il registro degli esposti e di curarne la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Per non aver consentito l'accesso a detto registro al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	
<i>Art. 269, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di comunicare all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare e il documento di valutazione dei rischi, per l'esercizio di attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3. <i>Art. 269, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di dare la comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, in caso di autorizzazione all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4. <i>Art. 269, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di inviare una nuova comunicazione in caso di mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o in caso di utilizzo di nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria. <i>Art. 277, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, di informare al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure adottate per porre rimedio alla situazione.	<i>Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>
Preposto	
<i>Art. 271, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di applicare i principi di buona prassi microbiologica e di adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. <i>Art. 272, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, evitando l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se l'attività lavorativa lo consente, limitando i lavoratori esposti o potenzialmente esposti al rischio, progettando adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici, adottando misure collettive e individuali di protezione se non è possibile evitare l'esposizione, adottando misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro, usando il segnale di rischio biologico (Allegato XLV) e altri segnali di avvertimento appropriati, elaborando idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, definendo procedure di emergenza per affrontare incidenti, verificando la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, predisponendo i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante contenitori adeguati e identificabili, concordando le procedure per la manipolazione e il trasporto di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. <i>Art. 274, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in relazione ai risultati della valutazione in strutture sanitarie e veterinarie, di definire e provvedere a che siano applicate procedure che consen-	<i>Art. 283, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>

Illecito	Sanzione
tono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, materiali e rifiuti contaminati. <i>Art. 274, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di attuare, nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, misure di contenimento per ridurre al minimo il rischio di infezione scelte tra quelle indicate nell'Allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico. <i>Art. 275, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche per i laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici e per gli stabulari destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti. <i>Art. 276, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver violato le disposizioni in tema di misure specifiche da adottare per i processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, secondo le previsioni dell'Allegato XLVIII e in particolare per non aver adottato le misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori. <i>Art. 278, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, nelle attività per le quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni, in particolare per quanto riguarda: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale e il loro corretto impiego; le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	
<i>Art. 278, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito l'informazione ed effettuato la formazione previste prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e per non averle ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.	<i>Art. 283, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 non era punito
<i>Art. 273, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, in tutte le attività nelle quali la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, di assicurare che: i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzo successivo; gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici siano tolti lasciando la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. <i>Art. 278, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di apporre nel luogo di lavoro, in posizione ben visibile, cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente. <i>Art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute. <i>Art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, su conforme parere del medico competente, di adottare misure	Abrogate dal 20 agosto 2009 <i>Art. 283, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</i>

Illecito	Sanzione
protettive particolari per i lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, come la messa a disposizione di vaccini efficaci per i lavoratori non immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente, e l'allontanamento temporaneo del lavoratore.	
Medico competente	
Art. 279, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di informare il datore di lavoro quando gli accertamenti sanitari hanno evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di un'anomalia imputabile all'esposizione.	Art. 284, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro
Lavoratori	
Art. 277, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.	Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 150 a 600 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro
Art. 277, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di abbandonare immediatamente la zona interessata, in caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4.	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 100 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 103 a 309 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 77,25 euro
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
Art. 280, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di: consegnare copia del registro degli esposti e degli eventi accidentali all'Ispesl e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; comunicare all'Ispesl e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4, fornendo l'aggiornamento dei	Art. 282, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro

Illecito	Sanzione
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per il tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; consegnare all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell'azienda, copia del registro degli esposti e degli eventi accidentali e all'Ispesl copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; richiedere all'Ispesl, in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente, copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e degli eventi accidentali, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio. <i>Art. 280, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di conservare le annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e degli eventi accidentali e le cartelle sanitarie e di rischio fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.	<i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 6.000 euro</i>
Chiunque	
<i>Art. 273, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver assunto cibi e bevande, fumato, conservato cibi destinati al consumo umano, usato pipette a bocca e applicato cosmetici, nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici.	<i>Art. 286, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 100 a 450 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 100 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 150 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 166,66 euro</i>
Titolo XI	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<i>Art. 290, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili. Per non aver valutato i rischi di esplosione complessivamente o per non aver preso in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.	<i>Art. 297, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 289, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso, se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, di evitare l'accensione di atmosfere esplosive e di attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione. <i>Art. 291, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di prendere i provvedimenti necessari affinché gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri e di garantire un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.	<i>Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/</i>

Illecito	Sanzione
<i>Art. 292, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver coordinato l'attuazione delle misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e di specificare nel documento sulla protezione contro le esplosioni obiettivi, misure e modalità di attuazione del coordinamento. <i>Art. 293, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver ripartito in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive a norma dell'Allegato XLIX. <i>Art. 293, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver applicato le prescrizioni minime dell'Allegato L per le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. <i>Art. 296, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, I, 20 o 21 ai sensi dell'Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai Capi III e IV del D.P.R. n. 462/2001.	2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro
<i>Art. 294, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di elaborare e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni. <i>Art. 294, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di precisare nel documento sulla protezione contro le esplosioni: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L; e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. <i>Art. 294, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di compilare prima dell'inizio del lavoro il documento sulla protezione contro le esplosioni o per aver omesso di rivederlo qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. <i>Art. 294-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di provvedere affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia; h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.	<i>Art. 297, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro Fino al 19 agosto 2009 non era sanzionata